

Progetto di riqualificazione di un'area con la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. V 7 ottobre 2024, n. 2776 - Società Greenit S.p.A. (avv.ti Comandè, Caradonna) c. Regione Sicilia - Assessorato - Beni Culturali e Identità Siciliana (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Costruzione di un impianto fotovoltaico a terra - Area dove venivano in precedenza abbandonati rifiuti - Progetto di riqualificazione dell'area con la costruzione dell'impianto - VIA - Ordine di rispetto di una fascia di 500 mt da una "zona vincolata" - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha dedotto che:

-in data 17 marzo 2021 presentava alla Soprintendenza un'istanza per verificare la sussistenza di vincoli insistenti su un'area del territorio del Comune di Castelvetro, al fine di valutare la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico a terra, con opere connesse e le infrastrutture indispensabili per l'esercizio dello stesso di potenza pari a 78,63 MWp integrato con un sistema di batterie per lo stoccaggio dell'energia prodotta, con una potenza pari a ca 20 MW. La già menzionata area è ubicata nel territorio di Castelvetro, in provincia di Trapani, nella zona periferica occidentale del centro abitato, denominata "Ex Aeroporto di Castelvetro";

-l'area in questione, precedentemente all'acquisto da parte di GreenIT, era stata per anni un luogo dove venivano abbandonati rifiuti nonostante l'esigua distanza dal centro abitato. Il progetto di riqualificazione dell'area predisposto da GreenIT con la costruzione dell'impianto si inserisce in una più ampia azione di recupero e messa in sicurezza dell'area interessata in coerenza con la *mission* della ricorrente stessa, che ha l'obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione;

-in data 21 luglio 2021, con nota prot. n. 10659, la Soprintendenza trasmetteva riscontro in ordine all'istanza di sussistenza di vincoli, rilevando che "l'area interessata dall'impianto non risulta gravata da vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004";

-in data 01 giugno 2022, veniva presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di "un impianto fotovoltaico a terra 3 denominato "Impianto FV e BESS - Ex Aeroporto Castelvetro";

-in data 20 gennaio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunicava a GreenIT la procedibilità dell'istanza, per cui si procedeva all'avvio della consultazione pubblica;

-nella procedura di VIA, la Soprintendenza di Trapani, pur ribadendo che l'area interessata dall'intervento non è soggetta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, poneva come condizione per l'autorizzazione dell'impianto quella di non occupare la fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dell'area adiacente, tutelata in ragione della vicinanza al Paesaggio locale sottoposto dal Piano Paesaggistico di Trapani a Livello di Tutela 2, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021 che imporrebbe di preservare una fascia di 500 metri dal perimetro di un'area culturalmente o paesaggisticamente tutelata.

2. Tanto premesso in fatto, dedotto che la rimodulazione dell'impianto snatura l'iniziativa imprenditoriale, con un primo motivo (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 143, del d.lgs. N. 42/2004 ss.mm.ii. - violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1, 7 e 8 del d.lgs. N. 199/2021 ss.mm.ii. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. N. 241/1990 ss.mm.ii. - incompetenza assoluta - eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, manifesto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza*) ha sostenuto che la Soprintendenza di Trapani avrebbe imposto il rispetto della fascia di 500 mt da una "zona vincolata", ossia quella ricompresa nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. n. 6683/2016 e poi modificato con il successivo D.A. n. 2694/2017, pur non essendo detto piano mai stato approvato.

2.1. Richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, ha rilevato che l'area vincolata di Livello 2, insistente sul margine occidentale dell'area dell'ex aeroporto militare, dalla quale la Soprintendenza chiede di distanziare l'impianto di 500, in realtà, non impone attualmente alcuna tutela cogente, trattandosi di zona sottoposta ad indirizzi di massima stabiliti dal Piano, destinati ad acquisire efficacia solo in un secondo momento, con l'approvazione in sede regionale del Piano stesso.

2.2. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la Soprintendenza accede ad un'interpretazione dell'art. 20 co. 8 c) quater del d.lgs. 199/2021, sulla cui base pretende il rispetto della fascia di 500 mt, del tutto erronea. La norma menzionata infatti mirerebbe non già a definire le aree automaticamente non idonee in cui è vietata l'installazione di impianti FER, bensì, al contrario, ad individuare le aree idonee *ex lege* all'installazione di tale tipologia di impianti. Stante la chiara lettera della

norma, tesa peraltro a favorire l'implementazione degli impianti FER, la mancata inclusione di un sito nelle aree *ex lege* idonee non implica automaticamente che dette aree debbano essere qualificate come non idonee.

3. Con un secondo motivo (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 8 lett. C) quater del d.lgs. 199/2021, ss.mm.ii.*) ha sostenuto che, in ogni caso, anche aderendo all'interpretazione fornita dalla Soprintendenza, il riferimento normativo alla "fascia di rispetto" dalle aree sottoposte a tutela si riferisce soltanto ad alcune specifiche categorie di aree e beni soggetti a tutela culturale e paesaggistica, tassativamente individuate. Sul punto, ha evidenziato che il tipo di vincolo che caratterizza l'area tutelata, adiacente a quella interessata alla realizzazione del progetto, non risulta riconducibile né all'ipotesi dei beni tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali) né a quella dei beni paesaggistici tutelati dall'articolo 136 del medesimo decreto, trattandosi di un'area la cui tutela è prevista esclusivamente dal Piano Paesaggistico di Trapani, con livello di Tutela 2, da preservare in quanto "Paesaggio agrario tradizionale e delle colture di pregio ad oliveto, aree di interesse archeologico".

4. Con un terzo motivo (*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. N. 241/1990 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. N. 199/2021 ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e violazione dei principi di partecipazione al procedimento*), infine, ha dedotto che l'Amministrazione, nel richiedere una rimodulazione del progetto, ha imposto al privato un sacrificio altamente sproporzionato.

5. Si sono costituiti il MASE e la Regione Sicilia, l'Assessorato regionale beni culturali ed identità siciliana con memoria di stile, affidando ad un successivo atto l'articolazione delle proprie difese.

6. All'udienza camerale del 6 dicembre 2023 è stata disposta la fissazione del merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. con contestuale svolgimento di istruttoria. In particolare, si è chiesto all'Amministrazione di specificare se vi sia stata l'approvazione del Piano Paesaggistico di Trapani.

7. Con memoria ex art. 73 c.p.a. le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata intimazione in giudizio del Ministero della Cultura (d'ora in avanti MIC).

7.1. Hanno sostenuto al riguardo che la Soprintendenza di Trapani ha adottato l'atto impugnato per effetto di un semplice avvalimento di uffici; l'atto in questione, tuttavia, resta imputabile al MIC trattandosi di una VIA statale.

7.2. In proposito, le Amministrazioni, hanno evidenziato che, malgrado la competenza della Regione Sicilia in materia di paesaggio alla luce dello Statuto speciale, le norme in materia di PNRR (in particolare l'art. 7 bis d.lgs. 152/2006 e l'art. 29 del d.l. n. 77 del 2021) attribuiscono alla Soprintendenza speciale per il PNRR la competenza con riguardo ai progetti che rientrano nel Piano stesso.

7.2. In particolare, le speciali attribuzioni spettanti alla Soprintendenza di cui all'art. 29 d.l. 77/2021, sino al 31 dicembre 2026, costituirebbero norme di riforma economico sociale, che consentono di imprimere una deroga finanche all'attribuzione delle competenze alle Regioni a statuto speciale.

7.3. Nella fattispecie in esame, in definitiva, la Soprintendenza PNRR, non disponendo di uffici dislocati in Sicilia, si avvale semplicemente delle Soprintendenze ai beni culturali, incardinate in seno all'Assessorato ai beni culturali, ma l'atto resta imputabile al MIC.

7.4. Nel merito, hanno ribadito la legittimità del proprio operato, richiamando le motivazioni spese nel provvedimento impugnato.

8. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 cpa, evidenziando in particolare che l'impianto non ricade in area vincolata e che il piano – da cui discenderebbe l'esigenza della fascia di rispetto di 500 mt- non è stato approvato. L'impianto è dunque solo in aderenza al centro di Castelvetro e all'area di cui al piano predetto, privo di efficacia cogente.

9. All'udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è stata rinviata per l'evocazione in giudizio del MIC e per la trattazione congiunta con altro ricorso connesso.

10. Con rituale ricorso la società ricorrente ha poi impugnato i pareri del MIC –meglio specificati in epigrafe-adottati sempre nel contesto della medesima procedura di VIA.

11. Con un primo motivo (*Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 del d.lgs. N. 42/2004 ss.mm.ii – violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 dello statuto della regione siciliana – violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.p.r. n. 637/1975 e della l.r. 80/1977 – nullità del parere tecnico istruttorio del MIC ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. In quanto espresso in difetto assoluto di attribuzione*) ha dedotto che la Soprintendenza speciale per il PNRR è stata istituita con legge n. 108/2021 di conversione del Decreto-legge n. 77/2021, con espressa clausola di salvaguardia, che prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione*" (in proposito ha citato Tar Sicilia Catania, sent. n. 1163/2024).

12. Con un secondo motivo (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 del d. Lgs. N. 42/2004 ss. Mm. – violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1, 7 e 8 del d. Lgs. N. 199/2021 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. N. 241/1990 ss.mm.ii. - eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza*) ha riproposto le argomentazioni avanzate nel precedente giudizio circa la mancata approvazione del Piano e la erronea interpretazione

dell'art. 20 co. 8 d.lgs. 199/2021.

13. Con un terzo motivo (*Violazione e falsa applicazione del d. Lgs. N. 42/2004 ss. Mm. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. N. 241/1990 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione della l.r. 12/2018 - eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza*) ha esposto che il MIC ha ampliato il parere della Soprintendenza regionale, aggiungendo che l'area interessata dal progetto della GreenIT, essendo stata adibita durante la Seconda Guerra Mondiale ad Aeroporto Militare Strategico, rientrerebbe tra i beni del "patrimonio materiale" della Seconda Guerra Mondiale come individuati dalla L.R. 12/2018 all'art. 2, c. 1 lett b).

13. La ricorrente ha sostenuto che in base all'art. 6 della predetta legge sarebbe necessaria la dichiarazione di interesse culturale, che nel caso di specie manca.

14. Con un quarto motivo (*Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 del d. Lgs. N. 42/2004 ss. Mm. – violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1, 7 e 8 del d. Lgs. N. 199/2021 ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. N. 241/1990 ss.mm.ii. – eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità*) ha ribadito come la richiesta di rimodulazione progettuale violi il principio di proporzionalità.

15. Con un ultimo motivo (*violazione e falsa applicazione del d. Lgs. N. 42/2004 ss. Mm. – violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 – violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili - eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, palese 24 travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza*) ha evidenziato che mai la Soprintendenza aveva rilevato la sussistenza di un interesse archeologico.

16. Si sono costituite le Amministrazione ribadendo la legittimità del loro operato.

17. Le cause sono state assunte in decisione alla pubblica udienza del 20 settembre 2024.

DIRITTO

1. Preliminarmente ritiene il Collegio che i due giudizi debbano essere riuniti stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva. L'atto impugnato con il secondo ricorso (ossia il parere del MIC) è stato infatti adottato per recepire (e integrare) il parere della Soprintendenza regionale, già impugnato con il primo ricorso trattato.

2. Volgendo al merito, la questione posta all'esame del Collegio concerne la legittimità degli atti (pareri della Soprintendenza di Trapani e del MIC) resi nel corso della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

3. Ritiene il Collegio come debba esaminarsi, in via logicamente prioritaria, l'impugnazione degli atti veicolati dal ricorso avente r.g. 721/2024, ossia dei pareri resi dal MIC, con segnato riguardo al primo motivo, con il quale la ricorrente deduce l'incompetenza ovvero il difetto di attribuzione del predetto Ministero.

4. Come anticipato, infatti, nella vicenda in esame il MIC, ritenendosi competente in forza all'art. 29 d.l. 77/2021 (che istituisce la Soprintendenza speciale PNRR), ha dapprima richiesto l'ausilio (mero) della Soprintendenza di Trapani e, in un secondo momento, ha adottato un proprio parere, recependo le conclusioni fatte proprie dalla Soprintendenza locale ed integrandole con nuove motivazioni, sempre ostative.

5. Nell'analisi del primo motivo si pone, dunque, la questione dell'individuazione dell'Autorità Amministrativa, tra l'Amministrazione statale e l'Amministrazione regionale, competente alla tutela paesaggistica per opere da realizzare all'interno del territorio della Regione Siciliana allorché la valutazione di impatto ambientale sia da condurre in sede statale ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

5.1. Il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 (contemplante le "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti") statuisce all'art. 1 che "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio".

5.2. Il richiamato D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, proiezione delle prerogative costituzionali della Regione Sicilia, reca una disciplina attuativa dello Statuto Speciale Siciliano e, in quanto tale, costituisce una fonte primaria del diritto rafforzata (anzitutto) in ragione del suo peculiare contenuto, essendo contraddistinta da un'efficacia talmente peculiare da manifestare una significativa resistenza ad essere modificata o abrogata da successive norme di legge (sul punto C.g.a.r.s. sent. 677/2024, ove si legge in particolare: "Trattandosi, dunque, di una disciplina attuativa di una fonte del diritto di rango costituzionale, qual deve di certo ritenersi lo Statuto Speciale Siciliano, e recettiva delle determinazioni assunte dalla predetta commissione paritetica in virtù della delega espressamente prevista dall'art. 43 dello Statuto Speciale Siciliano, il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 deve ritenersi fonte di rango primario rinforzata (per contenuto e procedimento) e, pertanto, non può essere modificato o abrogato da una qualsiasi norma di rango primario successiva in ragione della sua dichiarata funzione di normativa di attuazione delle speciali prerogative costituzionali statutarie previste a tutela dell'autonomia siciliana.").



5.3. Invece, l'art. 29 D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (e poi modificato dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41) ha istituito presso il Ministero della Cultura la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R., ossia un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo sino al 31 dicembre 2026, al quale, al preciso scopo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del P.N.R.R., sono attribuite le *"funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria"*.

5.4. L'art. 29 D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, pur costituendo una normativa primaria successiva al D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, non può derogare alla competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in tema di tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico, non potendo, infatti, legittimare, in ragione della sua qualità di norma avente forza di legge, l'accentramento di competenze costituzionalmente decentrate, ossia espressamente conferite all'Amministrazione Regionale Siciliana dal vigente assetto del riparto di competenza sancito a livello costituzionale.

5.5. Né vale a tale fine evocare il limite delle norme di grande riforma economico-sociale, posto all'autonomia costituzionalmente garantita per le Regioni a statuto speciale.

Sul punto, è opportuno richiamare per esteso le motivazioni rese in un recente caso del tutto analogo a quello in esame dal C.G.A.R.S.: *"La disciplina del P.N.R.R., infatti, non contempla norme fondamentali di riforma economico-sociale in quanto è propedeutica a regolamentare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie poste a disposizione dall'Unione Europea per garantire la ripresa dei Paesi membri colpiti dalla crisi pandemica del 2020 nella prospettiva di realizzare un'Europa più verde, più digitale, più resiliente e preparata alle sfide ed alle opportunità della transizione ecologica e digitale."*

Più precisamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa.

È, dunque, possibile che la disciplina nazionale del P.N.R.R. annoveri tra i suoi obiettivi l'introduzione di norme fondamentali di riforma economico-sociale ma non per questa ragione può ritenersi di per sé contemplante norme di siffatta natura, limitandosi soltanto a prevederne la futura adozione da parte del legislatore nei settori strategici individuati. Diversamente opinando si confonderebbe la c.d. "norma-mezzo" con la c.d. "norma-fine", ossia la disciplina strumentale al perseguimento di un certo obiettivo (come il reperimento e l'impiego delle risorse necessarie per l'introduzione di una normativa fondamentale di riforma economico-sociale) con l'obiettivo stesso (ossia, la riforma poi attuata). Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 198 del 2018; sentenza n. 229 del 2017; nello stesso senso, le sentenze n. 112 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002), le norme fondamentali di riforma economico-sociale sono tali per il loro "contenuto riformatore" e per la loro "attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza". Le grandi riforme economico-sociali sono, infatti, introduttive di istituti fondamentali, determinanti un mutamento radicale del nostro ordinamento giuridico al punto da instaurare un nuovo assetto degli interessi pubblici e privati coinvolto tendenzialmente permanente.

Il che implica l'impossibilità di qualificare come tale una disciplina transitoria, ossia contraddistinta da una predefinita scadenza temporale" (cfr. sentenza sopra citata).

5.6. Inoltre, il giudice del gravame ha sottolineato che l'istituzione della Soprintendenza speciale PNRR ha carattere temporaneo (sino al dicembre 2026), il che ulteriormente consente di escludere che tale disposizione possa assurgere a norma di riforma economico sociale.

5.7. Per concludere il motivo è fondato, in quanto nella disciplina della la V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

5.8. L'accoglimento del motivo in esame esime il Tribunale dal vaglio degli ulteriori motivi relativi al parere del MIC.

6. Occorre ora esaminare l'impugnazione relativa al parere della Soprintendenza dei beni culturali di Trapani (di cui al ricorso con r.g. 1713/2023).

7. In via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di inammissibilità per mancata intimazione del MIC sollevata dalle Amministrazioni resistenti.

7.1. Osserva il Collegio che l'atto impugnato è stato adottato dall'Amministrazione regionale nei cui confronti è stata – sin dal principio – articolata l'impugnazione. L'avvalimento di uffici, che avrebbe indotto il MIC a richiedere il parere della Soprintendenza locale, non esclude che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del soggetto che ha adottato l'atto lesivo e che, peraltro, com'è emerso (cfr. punto n. 5) è anche titolare del relativo potere.

8. Tanto premesso in rito, il ricorso merita accoglimento stante la fondatezza del primo motivo.

8.1. Come emerge dal provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha ritenuto che il progetto dovesse essere rimodulato per non interessare la fascia di rispetto di 500 dal perimetro dell'area tutelata dal Paesaggio locale sottoposto dal Piano

Paesaggistico di Trapani a Livello di Tutela 2.

8.2. Nel dettaglio, all'interno del parere impugnato la Soprintendenza, pur confermando che ha l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non risulta gravata da vincoli paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, ha evidenziato che l'area sarebbe in "aderenza ad Ovest al Paesaggio Locale 10e" ed in prossimità del centro abitato del Comune di Castelvetro. In ragione di tale vicinanza al Paesaggio Locale, sottoposto a "vincolo" dal Piano Paesaggistico di Trapani a Livello di Tutela 2, la Soprintendenza ha richiesto una rielaborazione del progetto per rispettare le indicazioni di cui all'art. 20, comma 8, c-quater del D.lgs. 199/2021.

8.3. Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani, adottato con D.A. n. 6683/2016 e poi modificato con il successivo D.A. n. 2694/2017, ad oggi, non risulta ancora approvato.

8.4. In un caso analogo si è già pronunciato questo Tribunale, con la motivazione che appresso si richiama e dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi: *"Premesso quanto detto, risulta chiaro come il provvedimento impugnato faccia riferimento ad un Piano solamente adottato al momento sia dell'emanazione del primo provvedimento autorizzativo (del 2005) sia del successivo provvedimento di ritiro (del 2009). In proposito, il Collegio richiama un proprio precedente applicabile anche al caso di specie in base al quale, "con riferimento al Piano paesaggistico, sulla base di una attenta interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 143 d.lgs. 42/2004, occorre ritenere che il legislatore nazionale abbia operato una differente modulazione degli effetti tra: A) le prescrizioni di tutela, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati beni paesaggistici (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), che ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di interventi di segno contrario, e B) le più generali previsioni, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, che invece acquistano coerenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione in sede regionale del Piano. Pertanto, è illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione per la ritenuta non compatibilità del (già approvato dalla Soprintendenza) progetto con le generali previsioni del sopravvenuto piano paesaggistico (solamente adottato) e non anche a specifiche prescrizioni di tutela" (T.A.R. Palermo, sez. I, 12/05/2016, n. 1158). Pertanto, l'atto di adozione del Piano non può genericamente ed indistintamente impedire la realizzazione degli interventi, peraltro come nel caso di specie già autorizzati dalla Soprintendenza, che siano in contrasto con le "disposizioni" del Piano stesso, ma non con specifici e formali vincoli preesistenti sul territorio, giacché tale forza preclusiva è propria, a tenore dell'art. 143, comma 9, del codice dei beni culturali e paesaggistici, solo delle specifiche, puntuali e concrete prescrizioni di tutela ricavabili dall'art. 134 del medesimo codice, non pertinenti nel caso di specie. Norma quest'ultima che risulta applicabile nella Regione Sicilia stante l'assenza di una regolazione legislativa regionale (prevista dall'art. 144 del D.lgs. 42/2004)" (cfr. Tar Palermo sent. 3075/2023).*

8.5. Deve dunque affermarsi che l'area sottoposta a tutela (Livello 2), insistente sul margine occidentale dell'area dell'ex aeroporto militare, dalla quale la Soprintendenza ha richiesto di distanziare l'impianto di 500 metri (in base all'articolo 20, comma 8 c-quater del D.lgs. 199/2021), in realtà, non impone attualmente alcuna tutela cogente ma solo indirizzi di massima, in mancanza di approvazione in sede regionale del Piano.

8.6. Si ritiene, tuttavia, opportuna – anche al fine del successivo riesercizio del potere – una ulteriore considerazione.

8.7. L'art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*. Nel caso di specie, al contrario, la Soprintendenza fonda il proprio parere negativo sul rilievo che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non rientri per l'intera estensione tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un'area tutelata, operando così una lettura non corretta della disposizione sopra evocata.

La norma è invero chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l'automatica qualificazione dell'area di sedime dell'impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all'installazione dell'impianto FER. Ciò, del resto, è coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (cfr. sentenza Tar Palermo sent. 1508/2024 e i precedenti ivi richiamati).

8.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi risultano fondati con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

9. Non si rende necessario l'esame degli ulteriori motivi, in quanto strettamente connessi a quelli esaminati e non idonei ad incidere sul successivo riesercizio del potere da parte della Soprintendenza di Trapani.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it